

# REGOLE PER GLI ASSEGNI, VAGLIA E LIBRETTI AL PORTATORE

**(d.lgs. 231/2007 e successive  
modifiche e integrazioni)**

**Come devo comportarmi quando emetto un assegno?**

Gli assegni emessi a partire dal 6 dicembre 2011, per importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare tutti la clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o la ragione sociale del beneficiario. I carnet di assegni sono rilasciati già muniti della clausola di non trasferibilità.

Potranno, tuttavia, essere emessi assegni, di importo inferiore a 1.000 euro, privi della clausola “non trasferibile” utilizzando gli appositi moduli rilasciati da una banca o da Poste Italiane e per i quali è stata pagata l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo.

L’imposta di bollo sarà versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario.

**Chi deve apporre la clausola “non trasferibile”?**

La banca o Poste Italiane provvedono già dal 30 aprile 2008 a consegnarle i moduli di assegno riportanti la clausola “non trasferibile”. Sui moduli di assegni in suo possesso rilasciati prima del 30 aprile 2008, la clausola “non trasferibile” dovrà essere apposta da lei stesso ed è obbligatoria in caso di emissione di assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro.

## **Con le nuove norme antiriciclaggio è possibile richiedere a Poste Italiane o alla banca moduli di assegno privi della clausola “non trasferibile”?**

Si, ma per ottenerli deve farne richiesta scritta all’Istituto con il quale intrattiene il rapporto di conto corrente pagando, per ciascun modulo, 1,50 euro a titolo di imposta di bollo. L’imposta di bollo è versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario.

Quando posso emettere assegni privi della clausola “non trasferibile” e per i quali è stata pagata l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo?

Lei può emettere assegni in forma libera, ossia privi della clausola “non trasferibile”, se emessi per importi inferiori a 1.000 euro.

Può utilizzare tali moduli anche per importi pari o superiori a 1.000 euro purché lei stesso apponga la clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

## **Cosa cambia per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari?**

Anche questi titoli devono riportare la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

## **Posso richiedere l’emissione di assegni circolari, vaglia postali ordinari e circolari e vaglia cambiari privi della clausola “non trasferibile”?**

Si, può richiedere l’emissione di tali titoli privi della clausola “non trasferibile”, per importi inferiori a 1.000 euro, avanzando richiesta scritta alla banca o a Poste Italiane e pagando un’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun titolo. L’imposta di bollo è versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario.

Si rammenta, comunque, che i vaglia postali ordinari mantengono il limite massimo di valore per operazione ad € 2.582,28.

## **Posso continuare ad emettere assegni a me medesimo?**

Sicuramente, però gli assegni tratti all'ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane e quindi li può incassare solo il traente senza possibilità di girarli ad altri. L'assegno tratto all'ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) può essere di importo pari o superiore a 1.000 € purché rechi la clausola di non trasferibilità.

## **Per gli assegni che avevo già in mio possesso alla data del 30 aprile 2008 come mi devo comportare?**

I moduli di assegno in suo possesso, rilasciati prima del 30 aprile 2008, potranno essere ancora utilizzati come assegni liberi se di importo inferiore a 1.000 euro; con l'apposizione, da parte sua, della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 1.000 euro.

## **Quali sono le conseguenze in caso di violazione delle nuove norme sugli assegni?**

In caso di violazione delle nuove norme sugli assegni (ad esempio mancata apposizione della clausola di "non trasferibilità" sugli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro) può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

## **Quali sono le novità per i libretti al portatore?**

Dal 4 luglio 2017:

- è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di risparmio

postale nominativi;

- è vietato il trasferimento di libretti di risparmio al portatore;
- i libretti di risparmio al portatore esistenti devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

Si ricorda, inoltre, che la normativa in materia prevede che i depositi sui libretti al portatore non possano superare il limite di 999,99 euro (capitale + interessi).

La mancata osservanza della normativa può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

### **In caso di cessione del libretto al portatore cosa occorre fare?**

Le cessioni dei libretti al portatore non sono più consentite dal 4 luglio 2017. In caso di cessione avvenuta prima di tale data, il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve comunicare a Poste Italiane l'avvenuto trasferimento e i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo, il Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice Fiscale/P. IVA della persona giuridica) del cessionario e la data del trasferimento.

### **In caso di presentazione di un libretto al portatore ceduto prima del 30 aprile 2008, cosa occorre fare?**

Al momento della presentazione all'incasso, il nuovo possessore può rilasciare un'autocertificazione contenente nome e cognome del cedente e la data in cui è avvenuta la cessione, oppure il cedente, entro 30 giorni dalla presentazione del libretto all'incasso, deve comunicare a Poste Italiane l'avvenuto trasferimento e i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo, il Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice

Fiscale/P. IVA della persona giuridica) del cessionario e la data del trasferimento.

La mancata osservanza della normativa può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

### **Cosa devo fare con il libretto al portatore in mio possesso?**

Posso utilizzarlo fino al 31 dicembre 2018 ed entro tale data devo estinguerlo. Dal 4 luglio 2017 non posso però cederlo ad un soggetto diverso.